



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 937 DEL 10/07/2024

OGGETTO: **VIA LUIGI CIBRARIO**
TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER
SCAVO E RACCORDO INFRASTRUTTURE OPENFIBER

IL DIRIGENTE

Premesso che la società SITE SPA in data 28/06/2024 ha presentato istanza PG 2024/322723 con la quale ha richiesto l'emissione del provvedimento di modifica in un tratto della Via Cibrario nel territorio del Municipio VI nell'ambito dei lavori di scavo per raccordo infrastrutture Openfiber;

Rilevato che il sedime della via in oggetto non risulta essere di proprietà del Comune di Genova bensì di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Dato atto che

- il Comune di Genova, anche in forza di quanto previsto dall'art. 14, c. 4, del D. Lgs. 285/1992, ritiene di esercitare, almeno per quanto concerne l'art. 7, c. 1 del medesimo, i poteri di Ente proprietario della Strada nei tratti interessati dalle presenti modifiche viabilistiche che non risultano di proprietà o sotto la diretta gestione del Comune;
- la manutenzione ed esercizio dei segmenti stradali di cui al punto precedente, così come la conservazione, mantenimento e custodia dei sedimi, della segnaletica, degli impianti e degli arredi, rimane sotto la diretta responsabilità dell'Ente proprietario della strada ovvero dell'eventuale soggetto titolare della concessione o consegna delle aree secondo gli accordi tra le parti;

Praso atto della concessione Arch. 3348 rilasciata da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a beneficio di questa ditta richiedente;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, per la tipologia d'intervento, la chiusura al transito di una corsia di marcia con conseguente istituzione del senso unico alternato;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare così come quella delle maestranze impegnate nell'opera;

Ritenuto opportuno

- Istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice e delle fasi di lavorazioni in questo rappresentate;

Visti inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- L'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

Dal giorno **22 luglio 2024** al giorno **02 agosto 2024**, nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 17.00, esclusi i giorni festivi e prefestivi, in Via Luigi Cibrario in prossimità dell'intersezione con Via Marsiglia, sono adottati i seguenti provvedimenti:

- istituzione del senso unico alternato regolato da movieri
- limite massimo di velocità di 30 km/h

Il sedime dovrà essere ripristinato in maniera idonea al transito di tutte le categorie di utenti al termine di ogni giornata lavorativa.

Deve essere sempre garantito in sicurezza il transito pedonale e delle variazioni alla

viabilità in atto dovrà essere data informazione all'utenza mediante installazione di segnaletica stradale.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Sono ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002.

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

